

OGGETTO: Sentenza tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 07355/2019 – Ricorso su trasformazione I. P. A. B. Santa Margherita di Roma in fondazione di diritto privato promossa dalla Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori - Liquidazione spese di lite Ordinanza n. 1383/2019 - Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Importo € 1.459,12.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

che con Decreto n. 124 del 30.10.2019 il Vice Sindaco Metropolitan ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan: “Sentenza tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 07355/2019 – Ricorso su trasformazione I. P. A. B. Santa Margherita di Roma in fondazione di diritto privato promossa dalla Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori - Liquidazione spese di lite Ordinanza n. 1383/2019 - Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Importo € 1.459,12”;

l'Istituto Santa Margherita, costituita a seguito della trasformazione disposta per effetto della legge n. 6972/1980 (cd legge Crispi), è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) che persegue lo scopo di accogliere, mantenere ed assistere persone anziane anche tramite la gestione di una casa di riposo affidata alla Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori;

l'art. 12 dello Statuto dell'I.P.A.B. Santa Margherita dispone che l'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri di cui uno designato dalla Città metropolitana di Roma Capitale;

la Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 207/2001 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) ha presentato al Prefetto di Roma nel mese di aprile 2016, un'istanza per la trasformazione dell'I.P.A.B. Santa Margherita in Roma in fondazione di diritto privato con titolarità di rappresentanza e gestione in capo alla Congregazione medesima, cui ha fatto seguito un ricorso proposto dinanzi al Tar del Lazio per l'accertamento dei presupposti per la privatizzazione dell'Ente;

il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori dichiarando l'obbligo, ai sensi del citato articolo 16 del d.lgs. 207/2001, della Prefettura di Roma di portare a termine il procedimento avviato con l'istanza avente ad oggetto la trasformazione dell'I.P.A.B. in fondazione di diritto privato; obbligo che si è concretizzato con il pronunciamento del Consiglio di Stato in materia;

Preso atto che:

il Commissario ad acta nominato dal Prefetto di Roma con l'incarico di valutare la sussistenza dei presupposti per la trasformazione dell'I.P.A.B. Santa Margherita in ente di diritto privato ha ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza presentata dalla Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori, giusto Decreto del 23 luglio 2018;

l'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza Santa Margherita ha presentato ricorso dinanzi al Tar del Lazio per l'annullamento previa sospensione del citato Decreto adottato dal Commissario ad acta, nominato da Prefetto di Roma per gli adempimenti previsti dall'articolo 16 del d.lgs. 207/2001;

l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale, su indirizzo della Sindaca, ha provveduto alla proposizione del ricorso, anche in relazione ad analogo ricorso presentato da Roma Capitale e dall'I.P.A.B., in considerazione della competenza di questa Amministrazione a designare un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione;

con Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 1383/2019 è stata dichiarata inammissibile l'istanza cautelare proposta in data 30 gennaio dalla Città metropolitana condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite così come, con rispettive Ordinanze, sono state rigettate le domande cautelari di Roma Capitale, dell'I.P.A.B. e della Regione Lazio;

Vista la copia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 7355/2019, notificata in data 11 giugno, con cui sono stati respinti tutti i ricorsi proposti dagli Enti interessati, compresa la Città metropolitana di Roma Capitale, con compensazione delle spese di lite, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto adottato dal Commissario ad acta, nominato da Prefetto di Roma, per mancato coinvolgimento nella fase procedimentale in virtù della designazione di un rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione;

Vista altresì, la mail del 17 giugno 2019 con la quale l'Avvocato della Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori ha comunicato all'Avvocatura della Città metropolitana l'importo delle spese di lite liquidate dal TAR Lazio pari ad € 1.459,12 (comprensivo di oneri di legge), come da Ordinanza del medesimo Tribunale n. 1383/2019 innanzi richiamata, nonché di aver ricevuto mandato per il recupero delle spese medesime;

Considerato che:

con mail del 2 agosto u.s. il Capo dell'Avvocatura ha comunicato all'Avvocato della Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori l'avvio del procedimento da parte del competente Servizio 2 dell'U.C. "Segretariato Generale" allegando, altresì, la comunicazione del Dirigente del medesimo Servizio inerente l'avvio del procedimento in questione per la liquidazione delle spese di giudizio, all'esito del quale si procederà, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del T.U.E.L. al riconoscimento del debito fuori bilancio affinché l'Avvocato della controparte si astenga dal compiere atti esecutivi o prodromici all'esecuzione che aggraverebbero la situazione debitoria dell'Ente fermo restando il diritto per l'Amministrazione di impugnare la sentenza dinanzi la competente Autorità giudiziaria, così come peraltro comunicato dall'Avvocatura della Città Metropolitana, giusta e-mail del 20 agosto 2019, circa l'avvio della proposizione di appello avanti il Consiglio di Stato;

tale obbligazione è maturata senza che si sia potuto adottare il relativo impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1 e 3 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, pertanto, la stessa rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio;

Preso atto che:

con determinazione dirigenziale R.U. 3414 del 5/09/2019 il Dirigente del Servizio 2 del Segretariato Generale ha autorizzato l'impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra individuata in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 1383/2019 e dalla Sentenza n. 7355/2019 del 7 giugno 2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Sezione Prima Ter - circa il pagamento in favore della "Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori" delle spese di lite pari ad € 1.459,12 (comprensivo di oneri di legge), prevedendo la redazione di una deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Paola Manfrellotti;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 01.10.2019;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Supporto al Sindaco metropolitano - Servizi dell'Ufficio di Gabinetto - Comunicazione istituzionale - Urp - Progetti Speciali" del "Segretariato Generale" Dott. Luigino Cornacchia ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Vice Segretario Generale Vicario in qualità di Direttore del "Segretariato Generale" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad € 1.459,12 (comprensivo di oneri di legge) di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante dall'Ordinanza n. 1383/2019 e dalla Sentenza n. 7355/2019 del 7 giugno 2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Sezione Prima Ter - circa il pagamento in favore della "Congregazione delle Suore

Francescane dei Sacri Cuori” delle spese di lite pari ad € 1.459,12 (comprensivo di oneri di legge);

2. di dare atto che la spesa totale pari ad € 1.459,12 (comprensiva di oneri di legge) ha trovato copertura finanziaria nel seguente Capitolo di Bilancio: Capitolo 110012 (SENTEN) – MISS: 1 – PR: 11 – TIT: 1 – MAC: 10 – ART: 6 – CDR: UCE0502 – CDC: UCE0502 – secondo il seguente impegno: 102831/1 – anno 2019;
3. di dare atto che il Servizio 2 dell’U.C. Segretariato Generale “Supporto al Sindaco metropolitano – Servizi dell’Ufficio di Gabinetto – Comunicazione Istituzionale – U.R.P. – Progetti Speciali – Ufficio Conferenze di Servizi” provvederà ad inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5 della legge 289/2002.